



COMUNE DI COLLESANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 29 DEL 29/6/2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).===

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno dalle ore 16,00, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n.7476 del 23/6/2021;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott .Napoli Arianna,

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
FERRARELLO MARIANO	X		CULOTTA VINCENZO	X	
CARLINO DANIELE	X		BARTOLONE MARIA BERNADDETTA	X	
NOCE SERENA	X		NICCHITTA GIUSEPPE	X	
CASCIO TIZIANA	X		GENCHI MARIA CONCETTA		X
D'ANNA MARIA	X		GARGANO ANGELO	X	
MACALUSO MARIO	X		LA RUSSA ILLUMINATO	X	

Consiglieri Assegnati n. 12

Presenti n. 11 Assenti n. 1

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Bartolone, Ferrarello e Gargano

IL PRESIDENTE

Indi, passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)”, illustra la proposta munita del parere del Revisore dei Conti e passa la parola al Responsabile proponente;

Il Responsabile spiega e chiarisce il contenuto del nuovo Regolamento;

Il Presidente ringrazia gli uffici per il lavoro svolto;

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Gargano ringrazia gli uffici e il Responsabile del servizio per il lavoro svolto e la disponibilità avuta, premette che la TARI è uno dei tributi che incide maggiormente sulle aziende e sulle famiglie e visto il periodo negativo, riferito agli anni 2020/2021, si era pensato e discusso in Consiglio riguardo agli sgravi ed alle agevolazioni da effettuare; evidenzia, però, che le agevolazioni previste discendono da fondi regionali e non comunali e interessano prettamente le attività economiche, escludendo i privati anch'essi in difficoltà;

Il Responsabile del Servizio Manganello, risponde che nulla può dichiarare su quanto fatto per il 2020, in quanto ha cominciato ad operare soltanto nel 2021; le agevolazioni riferite all'anno 2020 sono state applicate solo a determinate attività previste dai vari decreti nazionali;

Il Consigliere Gargano, chiede di quantificare tali agevolazioni date ai cittadini sia nel 2020 che nel 2021;

Il Responsabile del servizio risponde solo per quelle del 2021, mentre per l'anno 2020 fa riferimento alle varie delibere adottate;

L'Assessore Guzzio, avuta la parola, interviene per chiarire che le agevolazioni previste per l'anno 2020 hanno seguito pedissequamente le norme di riferimento dettate dall'Assessorato competente; comunque l'ente comunale si è fatto carico, nel tempo, di altre agevolazioni da applicare ad alcune attività economiche attingendo dal bilancio comunale; riguardo all'anno 2021 si potrà attingere dal fondo perequativo per poi rendicontarlo all'Assessorato per ottenere i ristori;

Il Consigliere Gargano, pur capendo che le agevolazioni derivanti dal fondo perequativo sono vincolanti, precisa che nessun decreto impediva di intervenire con fondi comunali e chiede di conoscere l'ammontare delle somme utilizzate per le altre agevolazioni; prende atto che nei due anni l'intervento del Comune è stato pari a circa € 5000,00;

L'Assessore Guzzio fa notare che nell'anno 2020 gli importi delle bollette si sono ridotte in generale per la riduzione del costo del servizio;

Il Consigliere Gargano ricorda che negli anni passati i costi della gestione del servizio erano rigidi e quindi si chiede, oggi, a cosa sia dovuto il calo del costo del servizio e se ciò è dovuto dall'avere garantito meno servizi e meno efficienza; è consapevole che con i fondi comunali si debbano assicurare altri servizi, ma queste sono scelte politiche che vanno valutate;

Non essendoci interventi

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio Comunale di votare la proposta di approvazione del Regolamento nella sua interezza e passa ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di approvare la proposta del Presidente del Consiglio;

Indi,

il Presidente passa alla votazione l'approvazione del Regolamento nella sua interezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di “Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)”;

Il Presidente chiede al Segretario Comunale se si debba votare l'Immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale precisa che il Regolamento non può essere dichiarato Immediatamente esecutivo , ma solo la delibera se ne conseguono degli adempimenti

IL PRESIDENTE

Pone ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta

D E L I B E R A

1) – Di approvare l'IMMEDIATA ESECUTIVITA' dell'atto



COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall'Area 2^ Economico Finanziaria
Servizio 3° Tari

OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)
--

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to Delia Manganello

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.29 DEL 29/6/2021

Premesso:

- Che l'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."
- Che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014" ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria(IMU) di natura patrimoniale, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Che l'art.1, comma 738, della L.27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il decreto Legislativo n.116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 06.09.2014 e modificato con deliberazione n.20 del 13.04.2016;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento",

-il D.L. n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti tari sulla base del piano Economico Finanziario del Servizio di gestione rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116 attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art.1 co.24 del D.Lgs.116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- Sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006;
- Sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03.09.2020 n.116 è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 01° gennaio 2021”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento Tari in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento Tari:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano :ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.b)-ter, , sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica , nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali , ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse , nonché, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett.b),g),i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio

pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici e servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26.09.2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. Di istituire limitatamente per l'anno 2021, una riduzione specifica della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 hanno subito un disagio economico dettato dalle misure adottate per il contenimento dell'epidemia.

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "23 bis Riduzione per le Utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico" in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la Tari giornaliera, mentre la Tari giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dall'01.01.2021, dall'art. 1 comma 838 L.160/2019;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione contabile reso ai sensi di legge,

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, del D. Lgs. del 18.08.2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Richiamate:

la delibera di Consiglio n. 24/2021 con la quale si approva il Bilancio di previsione 2021/2023 dichiarata immediatamente esecutiva;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 26.10.2020 avente per oggetto "Aggiornamento macrostruttura dell'Ente", di assegnazione di responsabilità del servizio Tari;

la determinazione sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili dell’ Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa, con la quale si attribuisce la Responsabilità dell’ Area a tutti i Responsabili

Visti:

l’art. 36 del D. Lgs .50/2016;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto Decreto Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si propone
Al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il “Regolamento della disciplina della Tari” allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021
5. Dare atto che la presente deliberazione verrà inviata nei termini di legge mediante l’ inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Collesano lì, 17.06.2021

***Il Responsabile
dell'Area 2 Economico Finanziaria
F.to Rag. Filippo Curione***

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Collesano lì, 17.06.2021

***Il Responsabile
dell'Area 2 Economico Finanziaria
F.to Rag. Filippo Curione***

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
F.to Tiziana Cascio

Il Consigliere Anziano
F.to Mariano Ferrarello

Il Segretario Comunale
F.to Arianna Napoli

Per copia conforme all'originale
Lì, 29/6/2021

Il Segretario Comunale
Arianna Napoli

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 29/6/2021

☐ decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale,

Il Segretario Comunale
F.to Arianna Napoli

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ____ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale